

U.
**DEMOCRAZIA
PROLETARIA**

20

ASSEMBLEA PROVINCIALE DI PROGRAMMA E DI ORGANIZZAZIONE

18 marzo 1990

"Comunicazione sull'Art.23 della legge finanziaria 1988
n.67"

di Filomena Scelza



Dopo un anno di sperimentazione dell'Art.23 possiamo senza alcun dubbio ribadire tutto il giudizio negativo che abbiamo espresso già dall'inizio.

Le osservazioni sul suo valore di "ammortizzatore di una tensione sociale" si è rivelato fondato, tanto più che questa specificità si è intrecciata con la classica attività di spartizione partitica e clientelare. Non a caso mentre il primo elenco di progetti finanziati seguiva le elezioni europee questa seconda fase è strettamente legata a quelle amministrative. Tutto ciò nonostante il fallimento quasi completo di questa esperienza, testimone la stessa irregolarità nei pagamenti.

Con l'articolo 23 si è teso a sperimentare, ad un livello più alto, ciò che si era già tentato con la legge 285. Già allora si cercò di far passare l'idea (complice i sindacati) del lavoro a tempo determinato negli enti pubblici e nelle grandi imprese. Ma la lotta organizzata e alcune "sfasature" della legge stessa, permisero un superamento del tempo determinato e l'instaurazione di un rapporto di lavoro stabile.

Con l'articolo 23 si perfeziona e si rilancia il

tentativo:

- 1) finanziando i progetti nel loro complesso a ditte o cooperative (quindi senza un rapporto diretto tra l'ente pubblico e il giovane) che si impegnano ad utilizzare, per la loro attuazione, giovani al di sotto dei 29 anni iscritti alle liste di collocamento;
- 2) garantendo il mantenimento dello status di disoccupati per chi "accetta l'offerta" che, si badi bene, (testuale dalla legge) "non comporta cancellazione dalle liste di collocamento";
- 3) ritenendo la paga giornaliera una "indennità", (testuale dalla legge) "essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante".

Ma le inconcuenze dell'articolo sono notevoli:

- 1) è discriminante quando sancisce una disparità di trattamento tra disoccupati, chiamiamoli per intenderci, lavoratori e disoccupati non lavoratori. Per i primi in quanto, pur lavorando, non beneficiano nè di una retribuzione contrattuale, nè degli interi contributi previdenziali ed assistenziali in quanto considerati, con un volo pindarico giuridico, dei lavoratori "non subordinati", nè della professionalità in quanto, qualsiasi lavoro facciano, vengono sempre retribuiti allo stesso modo. Per i secondi la discriminazione si manifesta nella esclusione dal beneficio, che lo stesso articolo definisce, dell'indennità giornaliera.
- 2) nello stesso tempo vi è un indubbio vantaggio per le ditte e le imprese che usufruiscono di questi finanziamenti (20% dell'intero importo) in quanto, per legge, possono utilizzare

lavoratori "in nero" pagati direttamente dagli Uffici regionali e provinciali del lavoro.

Queste premesse ci servono per ribadire la illegittimità costituzionale di questo articolo di legge e per precisare le motivazioni della nostra posizione di superamento di questo tipo di rapporto/non rapporto.-

Mantenendo ferma la necessità dei giovani, impiegati in questi progetti, a continuare la loro esperienza di lavoro, migliorando la retribuzione e passando dallo status di occupati/non occupati a quello di lavoratori dipendenti, pensiamo che in questa fase, ad una aspra critica dell'articolo 23, vada accompagnata l'individuazione di alcune proposte concrete tendenti ad un suo superamento. Nella stessa legge finanziaria 67 del 11/3/88, è prevista un'altra possibilità per i giovani disoccupati nel mezzogiorno, si tratta dell'art. 18 laddove parla di "occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento da utilizzare per progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale, catasto scarico rifiuti, rilevamento discariche rifiuti". I progetti, con questo articolo, e quindi i rapporti di lavoro, sono direttamente gestiti dall'Ente pubblico, Regione e comuni nonché Comunità Montane ma sempre per il tramite della Regione, obbligato ad una paga contrattuale e ai versamenti contributivi per l'intero anche se il contratto è a tempo determinato (2 anni) e la possibilità (prevista nell'articolo) di un passaggio a tempo indeterminato (di una parte degli assunti)

Questa proposta, rispetto alla quale si può iniziare a ragionare, insieme alla lotta per il pagamento della re-

tribuzione e al riconoscimento delle qualifiche (che non vediam
mo come possa avvenire oggi visto che la 23 precisa che non
si istaura rapporto di lavoro subordinato) deve andare di
pari passo con una autorganizzazione dal basso dei giovani
della 23, che, situazione per situazione, devono tentare un
bilancio delle esperienze per liberarsi dell'opprimente pre-
senza dei vari faccendieri legati ai partiti per rivendicare
con completezza e autonomia, il sacrosanto diritto ad un la-
voro stabile e contrattualmente retribuito.-